

Allegato 1

Tabella riepilogativa delle modalità di riconoscimento in tariffa delle attività di produzione energia elettrica per mezzo di impianti fotovoltaici connessi con il SII

| | SCENARIO A - inserimento a RAB | SCENARIO B - non inserimento a RAB |
|---|--|---|
| Definizioni | <i>Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale</i> : il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato. | <i>Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale</i> : il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato. |
| Tipologie di investimento | Investimenti in impianti fotovoltaici che comportano la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata attraverso l'autoproduzione per aumentare la resilienza del SII. | Investimenti in impianti fotovoltaici che comportano la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata attraverso l'autoproduzione per aumentare la resilienza del SII. |
| Programmazione dell'intervento | L'intervento rientra nella Programmazione degli Investimenti (POI-Pdi), il bene viene stratificato nella RAB del Gestore. | L'intervento non rientra nella Programmazione degli Investimenti (POI-Pdi) ma deve essere autorizzato (vedi allegato 2); il bene non viene stratificato nella RAB del Gestore. |
| Energia autoconsumata | La produzione di Energia Elettrica destinata ad autoconsumo si intende come precondizione alla presente regolazione. L'autoconsumo comprende sia il consumo diretto/fisico che quello a distanza/diffuso. La quantità di energia elettrica da destinare prioritariamente all'autoconsumo deve essere pari almeno al 60%. | La produzione di Energia Elettrica destinata ad autoconsumo si intende come precondizione alla presente regolazione. L'autoconsumo comprende sia il consumo diretto/fisico che quello a distanza/diffuso. La quantità di energia elettrica da destinare prioritariamente all'autoconsumo deve essere pari almeno al 60%. |
| Riconoscimento tariffario | - CAPEX; - Sharing del margine derivante dalla vendita di Energia eccedente l'autoconsumo - AAI; - Eventuali OPEX endogeni e esogeni dell'impianto FV | - OPEX - solo riconoscimento del costo dell'autoconsumo fisico e diffuso al prezzo medio dell'energia ARERA (nel caso di autoconsumo a distanza/diffuso, al fine di evitare il double counting, i corrispondenti KWh non vanno considerati nella valorizzazione del COEE da energia acquistata); - Sharing del margine derivante dalla vendita di Energia eccedente l'autoconsumo - AAI |
| Trattamento tariffario degli eventuali incentivi | In coerenza con quanto indicato dalla norma che prevede la restituzione alla collettività di parte del contributo, tale restituzione può essere effettuata tramite sconto sul VRG. | In coerenza con quanto indicato dalla norma che prevede la restituzione alla collettività di parte del contributo, tale restituzione può essere effettuata tramite sconto sul VRG. |
| Proprietà del cespote e trattamento a fine concessione | Il bene è stratificato nella RAB del Gestore, pertanto rientra tra i beni strumentali al SII e sarà trasferito al Gestore subentrante dietro pagamento del VR regolatore. | Il bene non risulta stratificato nella RAB del Gestore, tuttavia in considerazione della funzionalità e della connessione al perimetro del SII, si ritiene di considerare tali cespiti all'interno dei beni oggetto di trasferimento al Gestore subentrante con apposita previsione convenzionale. In tale fattispecie il trasferimento potrà avvenire dietro corresponsione del VNC civilistico (vedi Allegato 2). |

